

18 aprile 2017



## **CORRETTIVO APPALTI**

**Appalti al massimo ribasso fino 2 milioni. Saltano riserva per le Pmi e closing in 12 mesi**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/04/2017*

**Soft-law tradita sulla trasparenza dei micro-incarichi: salta il doppio preventivo**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/04/2017*

**Architetti: bene i parametri, dubbi sull'estensione dell'appalto integrato**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 18/04/2017*

**Codice dei contratti: Torna l'obbligatorietà della tariffa per gli importi a base d'asta**

*www.lavoripubblici.it del 18/04/2017*

**Appalti, tariffe obbligate**

*Italia Oggi pag. 1+26 del 15/04/2017*

## **SICUREZZA**

**Sicurezza sul lavoro, al via il Bando Inail da 244 milioni di euro**

*www.edilportale.com del 18/04/2017*

## **POST SISMA**

**Centro Italia, Stefano Boeri nominato 'esperto per la ricostruzione'**

*www.edilportale.com del 18/04/2017*

## **PRECOMPILATA**

**La precompilata apre i battenti**

*Italia Oggi7 pag. 5 del 18/04/2017*

## **PARTITE IVA**

**Compensazioni solo online per le partite Iva**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 18/04/2017*

## **REATI IVA**

**Reati Iva, prescrizione variabile**

*Italia Oggi7 pag. 9 del 18/04/2017*

## **ENERGIA**

**La Nuova Filiera delle Energie Rinnovabili incontra il Ministro Galletti**

*www.casaclima.com del 14/04/2017*

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

18 Apr 2017

## Appalti al massimo ribasso fino 2 milioni. Saltano riserva per le Pmi e closing in 12 mesi

Mauro Salerno

Raddoppia da uno a due milioni il tetto per l'applicazione del massimo ribasso. A valle di un lungo lavoro di cesellatura del testo, continuato per ore anche al termine del Consiglio dei ministri di giovedì scorso, alla fine il decreto correttivo della riforma appalti ha trovato un assetto definitivo anche per il delicatissimo punto degli appalti aggiudicati solo sulla base del prezzo. Ma il testo uscito da Palazzo Chigi in direzione del Quirinale riporta molte altre modifiche sostanziali rispetto a quello di entrata. Salta anzitutto la riserva del 50% dei posti alle Pmi locali nelle procedure negoziate. Nel sottosoglia scendono di nuovo a 10 le imprese da invitare sotto i 150mila euro nei lavori e a cinque sotto i livelli Ue nei servizi. Oltre all'aumento del tetto per il contributo pubblico le operazioni di partenariato incassano anche l'eliminazione dell'obbligo di chiudere il contratto di finanziamento con le banche («closing») entro 12 mesi. L'Anac perde sia l'autonomia organizzativa che il potere di raccomandazione vincolante nei confronti delle amministrazioni, su cui peraltro l'Autorità aveva da poco emanato un regolamento.

### Massimo ribasso fino a due milioni

A sollecitare il governo sulla necessità di aumentare la soglia per semplificare le procedure di aggiudicazione delle gare erano stati sia i Comuni (per il tramite del parere espresso in Conferenza unificata) che i costruttori. Questi ultimi in particolare hanno sempre agganciato la richiesta all'uso dell'esclusione automatica delle offerte anomale, con il metodo antiturbativa. Un doppio paletto che da una parte accelera le procedure di gara evitando ribassi eccessivi e verifiche di congruità per giustificarli, dall'altra alza un muro rispetto al rischio di "combine" con la formula del sorteggio dei criteri matematici per individuare la soglia di anomalia, a gara già in corso.

Il testo uscito dal Consiglio dei ministri ammette il ricorso al massimo ribasso fino a due milioni. Ponendo due condizioni. La prima che si tratti di una procedura di aggiudicazione ordinaria, dunque una gara. Elemento che a prima vista sembrerebbe escludere la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso le procedure negoziate che il codice ammette fino a un milione e che sono molto gettonate dalla Pa. Un paletto, questo che, se confermato, rischia di depotenziare parecchio l'impatto di questa innovazione. Meglio: bisognerà vedere se, nell'intervallo compreso tra 40mila euro e un milione, le stazioni appaltanti preferiranno il binomio massimo ribasso con gara o procedura negoziata con offerta più vantaggiosa.

L'altro paletto è che a base di gara venga messo un progetto esecutivo. Senza margini di intervento dell'impresa sulla progettazione. Anche qui bisognerà capire quale opzione sceglieranno le amministrazioni nei casi di interventi di manutenzione, che in base al correttivo possono essere aggiudicate anche sul progetto definitivo.

Non solo. A una prima lettura il la versione finale del correttivo non sembra imporre l'accoppiata massimo ribasso-metodo anti-turbativa. L'opzione viene invece lasciata alla stazione appaltante, nel caso in cui insieme al massimo ribasso con gara e progetto esecutive decida anche di avvalersi del diritto di escludere in modo automatico le offerte anomale. Sono in questo caso diventa infatti obbligatorio il metodo del sorteggio in garapervisto dall'articolo 97 del codice (commi 2 e 8).

### **Procedure negoziate, ritoccato il numero degli inviti**

Salte il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate. Ma solo per i lavori e meno di quanto si prevedeva nelle prime versioni del testo, sulla base delle richieste del Parlamento. Per i lavori oltre 40mila euro si prevedeva un unica soglia minima di 15 invitati. Ora tornano i due scaglioni. Tra 40mila e 150mila euro si sale da 5 a 10. Tra 150mila e un milione si passa da 10 a 15.

### **Ppp, via il tetto massimo per il closing**

Confermato l'innalzamento del tetto da 30% a 49% per il contributo pubblico, per le operazioni di partenariato arriva anche il via libera sul closing. Salta il tetto a chiudere l'operazione finanziaria in 12 mesi. Che a detta degli operatori del settore costituiva un limite quasi insuperabile per mettere in piedi i finanziamenti.

### **Doppio colpo sull'Anticorruzione**

In un colpo solo il testo definito del decreto correttivo cancella due nuovi poteri concessi all'Anac di Raffaele Cantone. Il primo è quello dell'autonomia organizzativa (non presente nel codice, ma inserito nel testo di entrata del correttivo) che il presidente dell'Autorità aveva chiesto espressamente durante l'audizione in Parlamento e che le Camere avevano inserito tra le condizioni del proprio parere. Il secondo è il potere di raccomandazione vincolante. Con un tratto di penna il correttivo cancella il comma 2 dell'articolo 211 del Dlgs 50/2016 sul precontenzioso. Proprio la misura che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

### **Subappalto, non decide più la Pa**

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione.

### **Addio alla riserva per le Pmi locali**

L'ultima novità di rilievo riguarda riserva del 50% dei posti nelle procedure negoziate di importo inferiore al milione, chiesta da Comuni e Regioni. Norma che sarebbe stata comunque a rischio di bocciatura Ue, per gli effetti sulla concorrenza.

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

18 Apr 2017

## Correttivo/2. Soft-law tradita sulla trasparenza dei micro-incarichi: salta il doppio preventivo

Mauro Salerno

È una delle maggiori novità del codice, ma anche quella che ha incontrato sul cammino le maggiori resistenze. Stiamo parlando della scelta di sostituire i regolamenti ministeriali con la «soft-law» dell'Anac guidata da Raffaele Cantone. Un'evidenza "plastica" della difficile convivenza tra norme e potere di regolazione dell'Autorità, almeno in un caso, ce la regala anche il correttivo appalti, chiudendo una particolarissima triangolazione normativa tra codice, linee guida e decreto appena licenziato dal Governo.

Il caso riguarda la "zona grigia" degli appalti sotto i 40 mila euro. Una fascia di importo dove i funzionari pubblici recitano la parte del "dominus" incontrastato, visto che vige la regola dell'affidamento diretto. Che non si tratti di briciole lo dimostrano le svariate inchieste da cui è spesso saltata fuori la prassi di frazionare gli incarichi proprio per stare al di sotto di questa soglia ed evitare qualunque controllo.

Cosa c'entra la soft-law? A fare entrare in scena le linee guida dell'Anac è l'articolo 36 del Dlgs 50, che demanda all'Autorità il compito di dettagliare «e migliorare le procedure» di assegnazione degli appalti sottosoglia. Come segnala il Consiglio di Stato, non si tratta di «linee guida vincolanti» per le amministrazioni. Ma sarebbe comunque difficile ignorarle senza altri appigli normativi.

Cantone risponde puntualmente all'appello. Conosce bene le "scorciatoie" utilizzate nelle zone d'ombra del mercato. Per questo stabilisce un principio. Visto che gli affidamenti diretti sotto 40mila euro sono possibili purchè «adeguatamente» motivati, l'Anticorruzione chiarisce nelle linee guida che per giustificare la scelta senza cadere in indicazioni generiche, le amministrazioni hanno uno strumento semplice e a prova di qualunque controllo successivo. Dimostrare che prima di assegnare il contratto hanno fatto una piccola consultazione di mercato, facendosi consegnare perlomeno due preventivi. Nulla di complicato, per chiunque abbia messo mano alla ristrutturazione di casa propria o si sia messo in testa di ottenere una certificazione energetica da un professionista. Quanto meno a un paio di porte si bussa.

Evidentemente, questi principi di diligenza minima non valgono quando non si spendono soldi propri, ma pubblici. Urge una soluzione. L'escamotage per superare l'ostacolo «soft law» spunta in uno dei rilievi segnalati come «prioritari» da Regioni e Comuni. Per evitare che la soluzione del «doppio preventivo», suggerita da Cantone, pur non vincolante, possa anche lontanamente essere scambiata per un obbligo, basta sostituire la locuzione che impone di motivare «adeguatamente» la scelta dell'affidamento diretto sotto i 40mila euro con la frase che lo consente *tout court*, «anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

Detto, fatto. Nella versione del correttivo entrata in Consiglio dei ministri l'emendamento proposto dalla Conferenza unificata compare all'articolo 36 che modifica le regole sugli appalti sottosoglia. In un colpo solo spariscono sia l'obbligo di giustificare la scelta sia quello di chiedere almeno due preventivi.

Così il cerchio si chiude. Parafrasando un vecchio detto: il codice ha dato vita alla soft-law, il correttivo (se vuole) qualche volta la toglie.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

18 Apr 2017

## Correttivo/3. Architetti: bene i parametri, dubbi sull'estensione dell'appalto integrato

Mau.S.

Bene il recupero dei parametri e la semplificazione delle "carte" da presentare nei concorsi. Gli architetti valutano positivamente il decreto correttivo della riforma appalti, parlando di «impianto complessivamente positivo».

Sui parametri per definire i compensi, il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino La Mendola sottolinea che con le modifiche del correttivo si supera un problema chiave: «Le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate».

Quanto ai concorsi «il correttivo recependo le nostre proposte, alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione». Qualche dubbio, invece, gli architetti lo esprimono sulla norma che non chiarisce che al vincitore vanno affidate anche gli incarichi successivi.

In merito all'appalto integrato, poi, gli architetti ritengono accettabile solo il recupero delle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, con l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, ma non condividono l'estensione ad altri casi (lavori con rilevanti componenti tecnologiche), «nella consapevolezza che tale procedura non pone certamente il progetto al centro del processo di esecuzione di un'opera pubblica, tradendo uno dei principi fondamentali della legge delega».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

## Codice dei contratti: Torna l'obbligatorietà della tariffa per gli importi a base d'asta

18/04/2017

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 aprile 2017 ha approvato il testo del **decreto correttivo al Codice dei contratti** di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Non siamo ancora in possesso del testo definitivo che presumiamo verrà firmato, in data odierna, dal Presidente della Repubblica per essere, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma, leggendo il testo entrato in Consiglio dei Ministri **sembra che le modifiche introdotte nel comma 8 dell'articolo 24 e l'inserimento dei successivi commi 8-bis ed 8-ter** relativi al divieto della corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed alla impossibilità di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso **vengano confermate anche senza rispettare alcune osservazioni del Consiglio di Stato.**

Su quella che si delinea come una vittoria della Rete delle professioni tecniche abbiamo intervistato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti **Rino La Mendola**, che, nel ruolo di Coordinatore del Tavolo Lavori Pubblici della RPT, ha seguito da vicino i passaggi tecnici per l'approvazione del testo del decreto correttivo.

**D. È in dirittura d'arrivo il tanto atteso decreto correttivo, invocato da tutti gli operatori del settore affinché vengano superate le criticità del testo originario del nuovo codice: qual'è il vostro giudizio? Sono state accolte le vostre proposte?**

**R.** *Gran parte delle nostre proposte sono state accolte, per cui il giudizio è complessivamente positivo, anche se rimane qualche criticità residua, che potrà essere superata nella stesura del primo provvedimento legislativo utile. Una delle più apprezzate modifiche introdotte dal correttivo è quella all'art. 24 comma 8 del codice che, superando ogni zona d'ombra del testo originario del codice e l'incomprensibile posizione del Consiglio di Stato, stabilisce in modo chiaro che le stazioni appaltanti, per calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, dovranno fare ricorso al cosiddetto "Decreto Parametri" e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza. A questo proposito va ricordato che le procedure per l'affidamento variano con il variare dell'importo posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate.*

*Salvo modifiche dell'ultima ora, il testo del correttivo fa divieto, inoltre, alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell'opera e prescrive che nella convenzione stipulata tra committente e professionista vengano stabilite le modalità di pagamento dei compensi ai professionisti incaricati. Inoltre, le stazioni appaltanti non potranno più affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di "forme di sponsorizzazione o di rimborso" in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti. Tutto ciò, costituisce una garanzia del riconoscimento economico del lavoro svolto dai professionisti incaricati, a fronte di un servizio reso, sgomberando così il campo dalle zone d'ombra che hanno recentemente consentito incarichi "a titolo gratuito", dietro i quali spesso si nascondono insidie ai principi fondamentali della trasparenza.*

**D. Sui concorsi, il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle professioni Tecniche, ha proposto una serie di modifiche al testo originario del codice. Siete soddisfatti delle modifiche introdotte dal Correttivo sul tema?**

**R.** *Riteniamo positive le modifiche introdotte all'art.152 comma 5, il quale, nella stesura originaria, prevedeva che tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto impraticabile la procedura del concorso di progettazione. Il correttivo, recependo le nostre proposte, riduce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 comma 4). Riteniamo positiva anche l'opportunità offerta, dallo stesso art.152, ai giovani e comunque ai professionisti in grado di produrre progetti di qualità, di potere partecipare ai concorsi, sebbene non siano in possesso di requisiti economico-finanziari. Ciò restituisce potere contrattuale a chi possiede talento e non il fatturato o una struttura con un numero elevato di dipendenti. Tuttavia, sul tema dei concorsi, rimane qualche criticità residua. L'art.,152, anche dopo le modifiche introdotte dal "correttivo", prevede ancora l'affidamento delle fasi successive della progettazione al vincitore di un concorso solo come un'opzione alternativa alla progettazione interna di opere di particolare interesse architettonico. Sul tema, ovviamente, continueremo a proporre con forza ulteriori modifiche all'art.152, al fine di stabilire in modo chiaro che il concorso deve essere finalizzato a selezionare il miglior progetto (o la migliore proposta ideativa) e, contestualmente, il professionista che dovrà sviluppare le fasi successive della progettazione. Altrimenti corriamo il rischio di continuare a rilevare concorsi banditi solo a fini di propaganda elettorale, che difficilmente si concretizzano con la realizzazione delle opere, in linea con il progetto vincitore del concorso.*

**D. Il decreto correttivo in qualche modo rilancia l'appalto integrato. Quali sono le vostre posizioni in merito?**

**R.** *Riteniamo che l'appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo defilato rispetto al processo di esecuzione di un'opera pubblica, mortificando uno dei principi fondamentali della legge delega: la centralità del progetto. Pertanto, al fine di scongiurare il blocco degli appalti e la perdita di finanziamenti, accettiamo solo il recupero delle procedure avviate, con l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 50/2016, ma rimaniamo comunque contrari al rilancio dell'appalto integrato, anche se limitato a casi particolari. Ciò nella consapevolezza che, se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti in corso d'opera e delle incompiute e ridurre il notevole contenzioso negli appalti, i lavori devono essere affidati soltanto sulla base di un dettagliato progetto esecutivo. Procedure, quindi, come l'appalto integrato, che prevedono l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità o di un progetto definitivo, dovrebbero essere definitivamente abbandonate.*

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**



## Il decreto correttivo del Codice degli appalti obbliga a calcolare i costi della progettazione usando i parametri **Professioni, ritornano le tariffe minime**

Reintroduzione dei minimi tariffari per calcolare i compensi dei professionisti. In tal modo le stazioni appaltanti, nel calcolo degli importi a base delle gare di progettazione, dovranno utilizzare le tabelle previste dal Decreto parametri che diventeranno quindi un obbligo e non una facoltà come adesso. Lo prevede il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, 131 articoli che sostituiscono i 220 del dlgs 50/2016, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Galli a pag. 26


*PROFESSIONI/ Le categorie tecniche sull'impatto del decreto correttivo*

# Appalti, tariffe obbligate

## P.a. sempre tenute a rispettare i minimi

DI GIOVANNI GALLI

**R**eintroduzione dei minimi tariffari per calcolare i compensi dei professionisti. In tal modo le stazioni appaltanti, nel calcolo degli importi a base delle gare di progettazione, dovranno utilizzare le tabelle previste dal Decreto parametri che diventeranno quindi un obbligo e non una facoltà come adesso. Lo prevede il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, 131 articoli che sostituiscono i 220 del dlgs 50/2016, approvato in via definitiva il 13 aprile scorso dal consiglio dei ministri e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (si veda *ItaliaOggi* di ieri). «Tra le richieste che la Rete delle professioni tecniche ha trasmesso al Governo», dichiara **Francesco Peduto**, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, «questa è certamente la più importante. Un eccellente lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti, un impegno intenso e



**Francesco Peduto**

di grande incisività, a difesa della dignità professionale e della qualificazione della prestazione intellettuale, in cui i geologi hanno svolto un ruolo di grande importanza». «È sicuramente da apprezzare la modifica dell'art. 24 comma 8 del Codice, grazie alla quale le stazioni appaltanti, per calcolare l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, do-

vanno fare ricorso al cosiddetto Decreto parametri e non potranno pertanto continuare a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali e i più elementari principi della trasparenza», fa eco il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, **Rino La Mendola**. «A questo proposito», aggiunge,

«va ricordato che le procedure per l'affidamento variano con il variare dell'importo posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate». Le immediate ricadute del correttivo sono gare più veloci e maggiore impulso ai piccoli cantieri, sottolineano poi i geologi, affermando che

il testo «al tempo stesso introduce maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità nell'assegnazione degli appalti, con l'obbligatorietà, da parte della stazione appaltante, di nomina del presidente di commissione tra esperti segnalati dall'Autorità Anticorruzione. La modifica dell'art. 24 comma 8 del dlgs 50/2016», prosegue il presidente Peduto, «costituisce un importante correttivo a una normativa che fino ad oggi ha mostrato diverse criticità, quali procedure in palese contrasto con i principi di trasparenza, e sottostima del giusto compenso per prestatori di opera intellettuale. Un successo da condividere tra tutti i professionisti costituenti la Rete delle professioni tecniche che continuerà ad operare a favore del territorio e dell'economia del Paese».



Il decreto sul sito  
[www.italiaoggi.it/  
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



SICUREZZA

## Sicurezza sul lavoro, al via il Bando Inail da 244 milioni di euro

di Alessandra Marra

**Finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la bonifica dall'amianto. Da domani le domande**

18/04/2017



18/04/2017 – Prende il via domani 19 aprile la prima fase della procedura di assegnazione degli oltre 244 milioni di euro di incentivi del [Bando Isi 2016](#), messi a disposizione dall'Inail per sostenere la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese interessate **avranno tempo fino alle ore 18:00 di lunedì 5 giugno 2017** per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità. Per compilare la domanda è necessario essere in possesso delle **credenziali di accesso** ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell'Istituto **entro** e non oltre le ore 18 del prossimo **3 giugno**.

## **Sicurezza sul lavoro: le tipologie d'interventi del Bando Isi 2016**

Attraverso il bando Isi 2016 saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, **progetti di bonifica da materiali contenenti amianto**, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. La principale novità è rappresentata proprio dall'introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato ai **progetti delle micro e piccole imprese** che operano in alcuni settori del terziario, classificati con uno dei codici ATECO 2007 specificati nel bando. Ogni impresa potrà **presentare un solo progetto per una sola unità** produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro finanziabili.

## **Sicurezza sul lavoro: i contributi Inail**

Il contributo in conto capitale è **pari al 65% dell'investimento previsto** per ciascun progetto, al netto dell'Iva, fino a un massimo di 130mila euro (50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese). Il contributo sarà erogato **dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa** e la conseguente realizzazione del progetto. L'impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere **un anticipo fino al 50%, compilando l'apposita sezione** del modulo di domanda online. Il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi.

## **Bando Isi 2016: le tappe successive**

**Dal prossimo 12 giugno** le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del "click day" dedicato all'inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall'ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all'Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri **documenti indicati nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto**.

## Centro Italia, Stefano Boeri nominato ‘esperto per la ricostruzione’

L'architetto definirà le linee guida dei piani di recupero edilizio dei centri abitati e degli edifici danneggiati

18/04/2017



18/04/2017 - Il commissario per la ricostruzione Vasco Errani ha affidato a Stefano Boeri l'incarico di **“esperto per la ricostruzione”**, in particolare per il coordinamento delle attività di pianificazione urbanistica propedeutiche alla ricostruzione nei territori danneggiati dal sisma. In stretta collaborazione con il **Comitato tecnico Scientifico** e gli **ordini professionali** delle otto province coinvolte nell'area del cratere, lo studio Boeri presterà il suo contributo professionale nella definizione delle linee guida dei piani di recupero edilizio dei centri abitati e degli edifici danneggiati dal sisma. “Vogliamo coinvolgere le migliori energie e risorse professionali - spiega il commissario per la ricostruzione, Vasco Errani - per assicurare, insieme ai sindaci, agli amministratori e ai tecnici del territorio, una ricostruzione dei borghi e dei paesi devastati dagli eventi sismici il più possibile **adeguata alla complessità storica, artistica e paesaggistica** di quei luoghi. Per questo, ringrazio l'architetto Boeri per aver accettato l'incarico e per poter contare sulla

sua competenza e esperienza, unanimemente riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

L’incarico di consulenza conferito all’architetto Boeri termina il **31 dicembre 2018** e per la sua prestazione professionale, percepirà **48mila euro lordi all’anno** (comprensivi di spese).

“Ringrazio il Commissario Errani della fiducia”, ha detto l’architetto Stefano Boeri. “È una sfida che richiede prima di tutto l’ascolto dei bisogni delle popolazioni colpite e il rispetto delle loro esigenze insieme all’impegno imprescindibile a ricostruire spazi dove davvero sia possibile **abituarsi a convivere in totale sicurezza con un mostro invisibile**. Per questo ogni collaborazione, a partire da quella con gli ordini professionali del territorio, sarà preziosa”.

*© Riproduzione riservata*



Da martedì l'accesso al canale telematico. Più spazio alle integrazioni per gli anni passati

# La precompilata apre i battenti

## Anche le unioni civili nei modelli dichiarativi 2017

Pagina a cura  
DI ANDREA BONGI

**P**recompilata 2017 al via tra nuove deduzioni e detrazioni d'imposta e con più spazio per l'integrazione delle dichiarazioni degli anni passati. Al debutto anche le unioni civili e le coppie di fatto che grazie all'approvazione della legge Cirinnà (legge n. 76/16). Si parte martedì 18 aprile con l'apertura del canale telematico di accesso ai dati della precompilata 2017 e si chiude il 24 luglio, ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle entrate, direttamente tramite l'apposita applicazione web. Poi nella finestra autunnale saranno possibili le correzioni e le integrazioni con l'ausilio dei Caf e degli intermediari abilitati. Diverse le novità contenute nel modello 730/17 sia nella forma precompilata che nella versione ordinaria.

**Agevolazioni e nuove detrazioni.** Premi di risultato: se nel corso del 2016 ai dipendenti del settore privato sono stati corrisposti premi di risultato per un importo non superiore a 2 mila euro lordi, che possono essere elevati fino a 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Nello specifico se i premi di risultato sono stati erogati in forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna tassazione mentre nelle altre ipotesi tali redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4).

**Regime speciale per i lavoratori impatriati:** il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai lavoratori che si sono trasferiti nel nostro paese concorre alla formazione del loro reddito complessivo soltanto nella misura del 70%.

**Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave:** con decorrenza dal periodo d'imposta 2016 è possibile detrarre il 19% dei premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. L'importo massimo dei premi assicurativi detraibili è pari ad euro 750.

**Credito d'imposta per videosorveglianza:** per le spese sostenute nel corso del 2016 per interventi di videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100% delle spese. Rientrano nella previsione di tale credito d'imposta sia le

Le principali novità di quest'anno	
<b>Nuovi oneri e spese (quadro E)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie</li> <li>Spese sanitarie sostenute per prestazioni degli ottici, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate</li> <li>Spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari</li> <li>Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini</li> </ul>
<b>Dichiarazione presentata dall'erede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Agenzia mette a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta</li> <li>Possibilità di invio direttamente tramite l'applicazione web</li> </ul>
<b>Novità in termini di integrazione della dichiarazione anni precedenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da quest'anno si può visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, ed inoltre consultare e correggere la dichiarazione precompilata 2016 inviata tramite l'applicazione web</li> <li>In caso di modifiche occorre utilizzare il modello Unico 2016 integrativo che l'Agenzia mette a disposizione con i dati presenti nella dichiarazione inviata</li> </ul>

Le prossime scadenze	
<b>18 aprile</b>	Accesso alla precompilata 2017 - apertura canale telematico
<b>2 maggio</b>	Da tale data è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata
<b>30 giugno</b>	Ultimo giorno utile per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta
<b>24 luglio</b>	Ultimo giorno utile (il 23 luglio è domenica) per la presentazione del 730 precompilato
<b>31 luglio</b>	Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta

spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.

**Spese arredo immobili giovani coppie:** alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non deve avere più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione Irpef nella misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a euro 16 mila.

**Spese per canoni di leasing per abitazione principale:** in caso di stipula di contratti di locazione finanziaria fina-

lizzati all'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 fino al tetto massimo di euro 8 mila per accedere a tale nuova detrazione i contribuenti, alla data di stipula del contratto, devono possedere un reddito complessivo non superiore a 55 mila euro.

**Iva pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B:** i contribuenti che nel 2016 hanno acquistato dall'impresa costruttrice un'abitazione classificata nella classe energetica A o B è riconosciuta una detrazione Irpef in misura pari al 50% dell'Imposta sul valore aggiunto pagata in sede di stipula dell'atto di compravendita.

**Le unioni civili.** Anche

nei modelli dichiarativi 2017 delle persone fisiche trovano spazio, per la prima volta, gli effetti della legge n. 76/16 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze». La normativa equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge n. 184/83) «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenute nelle parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». (art.1, comma 20). Tutte le disposizioni tributarie che fanno diretto riferimento alla figura del coniuge dovranno essere automaticamente estese anche alle unioni civili contratte ai sensi della suddetta legge. Sulla base del medesimo principio tutte le volte in cui un documento di prassi e le stesse istruzioni alla compilazione del modello 730 fanno riferimento alla figura del coniuge occorrerà assimilare allo stesso, per estensione, anche il componente dell'unione civile stipulata secondo i requisiti previsti dalla legge Cirinnà.

A tale proposito le istruzioni alla compilazione del modello 730/17 recitano che «in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Da sottolineare inoltre che analoga equiparazione non è, invece disposta per le convivenze di fatto, costituite ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

**Più spazio per l'integrativa.** Le dichiarazioni dei redditi del 2017 e in particolare il modello 730 recepiscono appieno le novità normative in tema di dichiarazione integrativa. Nell'ambito del modello 730 però, come ricordano espressamente le istruzioni alla compilazione del modello occorre tenere presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Ogni integrazione dell'originario modello 730 presentato dovrà tenere in conto che lo stesso avrà prodotto i suoi effetti.

Ovviamente anche nel caso di integrazione a favore del contribuente del modello 730 (che in linea generale dovrà avvenire tramite la presentazione di un modello Redditi) è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.



La manovra. Visto di conformità per gli importi al di sopra dei 5mila euro già a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel corso del 2017

## Compensazioni solo online per le partite Iva

### *Obbligo di passare dai canali telematici delle Entrate per tutti i crediti da indicare nel quadro RU*

Senza una specifica disciplina sulla decorrenza, le nuove regole sulle compensazioni sono destinate a entrare in vigore già dai modelli Redditi e Irap relativi al periodo d'imposta 2016. Secondo le bozze del decreto sulla "manovrina", la prossima campagna dichiarativa rischia di essere dominata da un deciso aumento dei visti di conformità necessari al fine di compensare gli importi a credito scaturenti dai relativi modelli. È prevista, infatti, la riduzione da 15mila a 5mila euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità.

La nuova norma interessa le dichiarazioni dei redditi, l'Irap e l'Iva annuale. Nessun obbligo in tema di visto di conformità è stato introdotto, invece, nel caso di invio del modello Iva Tr, nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di somme scaturenti dall'invio della dichiarazione trimestrale. Ma mentre per l'Iva annuale, con ogni probabilità, se ne riparlerà ormai l'anno prossimo (i modelli 2017 sono stati già inviati entro lo scorso 28 febbraio), per redditi e Irap gli operatori del settore saranno chiamati a confrontarsi con le nuove regole già dai prossimi giorni con riferimento alle dichiarazioni 2017 aventi a oggetto l'annualità d'imposta 2016.

#### **Canale telematico**

L'ulteriore importante novità del decreto riguarda l'obbligatorietà dell'utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva.

Dal tenore letterale della nuova norma si evince che, per questi soggetti sarà esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici delle Entrate, finora previsto solo per l'Iva. Ma non solo. La prevista abrogazione anche dell'originario limite di importo pari «a 5mila euro» fa pensare che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5mila euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora viaggiare per i titolari di partita Iva tramite i servizi telematici delle Entrate. La motivazione di tale restrizione è probabilmente da ricercare nella necessità di estendere il controllo preventivo da parte dell'Agenzia su ogni tipologia di compensazione effettuata dal contribuente, al fine di monitorare in tempo reale eventuali comportamenti fraudolenti posti in essere dai contribuenti.

#### **Dichiarazioni dei redditi 2017**

Le nuove regole avranno riflesso immediato già su questa campagna dichiarativa. Per poter compensare sarà quindi necessario, con ogni probabilità, rispettare fin da subito i nuovi vincoli imposti, tenendo presente che, in ogni caso per le compensazioni relative a redditi e Irap, nonché quelle scaturenti dal quadro RU, non sarà comunque necessario il preventivo invio del modello Redditi 2017; l'utilizzo del credito in compensazione orizzontale può ancora avvenire anche anteriormente alla presentazione della dichiarazione.

Inoltre, va ribadito che il nuovo limite di 5mila euro superato il quale ora scatta l'obbligo del visto di conformità sarà da riferirsi, come in passato, alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione: il limite scatta, infatti, con riferimento al singolo codice tributo e non cumulativamente in relazione alla dichiarazione presentata.

Pertanto, anche in presenza delle nuove regole, nell'ipotesi in cui, ad esempio, emergano crediti relativi all'anno d'imposta 2016, per Irpef pari a 4.700 euro e per addizionale regionale pari a 350 euro (la cui somma supera, dunque, 5mila euro), pure in ipotesi di utilizzo di entrambi in compensazione orizzontale, non sarà necessario alcun visto di conformità (circolare 10/E/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Pegorin

Gian Paolo Ranocchi

La Cassazione penale fissa i paletti per circoscrivere la portata della sentenza *Ue Taricco*

# Reati Iva, prescrizione variabile

## Omesso versamento: vale il limite di sette anni e mezzo

Pagina a cura  
di ALESSANDRO FELICIONI

**F**rodi Iva a decadenza variabile; dopo la virata decisa verso l'imprescrittibilità dei reati in materia di Iva attuata dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza *Taricco* (causa C-105-14 dell'8/9/2014) la giurisprudenza di legittimità inizia a fissare alcuni paletti per circoscrivere la portata debordante della pronuncia dei giudici europei.

La Cassazione penale, con sentenza n. 16458 del 31 marzo 2017 interviene sul reato di omesso versamento Iva per sancirne la validità del termine prescrizione, oggi fissato nel massimo di sette anni e mezzo (si veda tabella in pagina) sulla base del principio di diritto secondo cui tale delitto non può configurare alcuna frode gli interessi finanziari dell'unione europea e quindi sfugge alla fattispecie discussa dalla corte di giustizia e risolta con l'imprescrittibilità del reato.

Il principio della Cassazione è lapidario: «La frode non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10-ter, dlgs n. 74 del 2000 che si consuma puramente e semplicemente con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo ed è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo nemmeno richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; la prova del dolo è insita

### Le prescrizioni dei reati tributari nell'ordinamento nazionale (dlgs n. 74/2000)

Reato	Limite massimo di prescrizione	Disapplicabilità
<b>Art. 2:</b> Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti	10 anni	Sì
<b>Art. 3:</b> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	10 anni	Sì
<b>Art. 4:</b> Dichiarazione infedele	10 anni	No
<b>Art. 5:</b> Omessa dichiarazione	10 anni	Sì
<b>Art. 8:</b> Emissione di fatture per operazioni inesistenti	10 anni	Sì
<b>Art. 10:</b> Occultamento e distruzione della contabilità	10 anni	Sì
<b>Art. 10-bis:</b> Omesso versamento di ritenute	7,5 anni	No
<b>Art. 10-ter:</b> Omesso versamento Iva	7,5 anni	No
<b>Art. 10-quater:</b> Indebita compensazione	7,5 anni	No
<b>Art. 11:</b> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	7,5 anni	Sì

in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è

oltre la soglia, entro il termine lungo previsto».

Secondo gli ermellini, insomma la sentenza *Taricco* non può essere applicata ad una fattispecie delittuosa «strutturalmente non caratterizzata da frode» come quella in esame. Il reato di omesso versamento Iva, infatti, non implica alcun controllo da parte dell'ufficio in ordine alla corrispondenza tra il debito tributario dichiarato e quello effettivo.

La dichiarazione, così come compilata e trasmessa dal contribuente viene assunta per vera dall'ufficio che ne contesta semplicemente l'omesso versamento delle imposte così come auto liquidate dal contribuente. La dichiarazione insomma rileva ai fini della configurabilità del reato solo per la determinazione dell'imponibile (assunto in linea con quello effettivamente realizzato) e la conseguente misura dell'inadempimento penalmente sanzionato.

È vero che già in alcune occasioni, dopo la sentenza *Taricco*, la Cassazione ha avuto modo di applicare il principio sancito dalla corte europea. È il caso della sentenza n. 2210 del 17/9/2015, con la quale, però, i giudici di legittimità

hanno disapplicato le disposizioni in materia di prescrizione in un caso di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, dlgs n. 74 del 2000.

Allo stesso modo, la stessa Cassazione, con ordinanza del 30/3/2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 2008, n. 130 con cui è stato reso esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come interpretato dalla sentenza «*Taricco*».

Insomma, la partita si gioca sul concetto di grave frode fiscale la cui interpretazione pare decisiva ai fini dell'applicazione del principio di imprescrittibilità. Ora, al di là dei casi in cui è agevole inquadrare la fattispecie come fraudolenta (si pensi alle frodi carosello) è indubbio che esiste tutta una vasta gamma di condotte che potrebbero essere annoverate come frodi.

Per ora la Cassazione ha escluso che tra queste possano comprendersi i reati caratterizzati da omissione di versamenti dichiarati. Allo stesso modo ha stabilito che la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è invece idonea a configurare ipotesi di grave frode.


Restano da vagliare tutte le altre casistiche accorpate nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del dlgs n. 74/2000) o in quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 dlgs n. 74/2000); anche se, appare anche dal titolo del reato, che possano sussistere pochi dubbi.

© Riproduzione riservata



dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non

cio in ordine alla corrispondenza tra il debito tributario dichiarato e quello effettivo.



## Frodi, normativa italiana incompatibile con il diritto Ue

La pronuncia famosa come sentenza «*Taricco*» ha stabilito a livello comunitario l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa italiana sulla prescrizione dei reati in materia di frodi Iva. Il rischio evidenziato dai giudici comunitari è quello che per mezzo distorto dell'istituto della prescrizione dei reati si offra una sorta di garanzia di impunità a reati che minano le risorse proprie dell'Unione; situazione questa che obbliga l'Italia a modificare la normativa per ottemperare ai propri obblighi nei confronti dell'Unione europea.

In particolare la normativa italiana viene criticata perché non prevede

la sospensione del decorrere della prescrizione durante un processo penale in corso e perché contiene un termine di prescrizione fisso, ossia un lasso temporale massimo che non è intaccato dalle vicende che intervengono.

Da qui l'idoneità della legge italiana a pregiudicare gli obblighi imposti agli stati membri, nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello stato membro interessato,

termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peraltro le direttive comunitarie e lo stesso trattato dell'Unione europea prevedono che gli stati membri abbiano non solo l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire che l'Iva dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode.

Da qui la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali in tema di prescrizione dei reati tributari che comportano una frode così come individuata dalla normativa comunitaria.

In particolare la nozione di frode è definita all'articolo 1 della Convenzione di Lussemburgo del 1995 (convenzione Pif) come «qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa (...) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione o dei bilanci gestiti dall'Unione o per conto di essa». Tale nozione include, di conseguenza, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili Iva armonizzati determinati secondo regole dell'Unione.

© Riproduzione riservata

# La Nuova Filiera delle Energie Rinnovabili incontra il Ministro Galletti

[casaclima.com/ar\\_30953\\_\\_Nuova-Filiera-Energie-Rinnovabili-incontra-Ministro-Galletti.html](http://casaclima.com/ar_30953__Nuova-Filiera-Energie-Rinnovabili-incontra-Ministro-Galletti.html)

Venerdì 14 Aprile 2017

La Nuova Filiera delle Energie Rinnovabili incontra il Ministro Galletti

Auspicabile un riconoscimento “concettuale” da parte dello stesso Ministero nell’ambito dei Tavoli di consultazione aperti con gli operatori del settore

La neocostituita Filiera Finco delle Energie Rinnovabili giovedì 13 aprile ha incontrato il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dott. Gian Luca Galletti (nella foto). Presenti il Direttore Generale FINCO Dott. Angelo Artale, il Vice Presidente CNPI P.I. Renato D’Agostin, il Presidente FIPER Dott. Walter Righini, il Direttore Generale Dott. Paolo Taglioli ed il Dott. Luca Mazzanti di ASSOIDROELETTRICA.



Scopo primario della Filiera è la promozione ed il sostegno della produzione e dell’utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabili al fine di pervenire ad una loro capillare diffusione ed affermazione, con una particolare attenzione per il settore residenziale privato (responsabile di oltre il 60% dei consumi di energia primaria), seguendo il principio europeo «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»), proprio della generazione distribuita in cui le piccole e medie imprese rivestono un ruolo di primo piano .

Per questo occorre fare “sistema” tra le energie pulite onde evidenziare ed evitare distorsioni di mercato e conflitti di interesse risolti finora pressoché sempre a favore del fossile, innalzando i costi della bolletta energetica, spesso a spese del contribuente italiano oltre che delle imprese. Sotto il profilo politico vi è necessità di ulteriore attenzione verso le esigenze del Paese in termini di indipendenza energetica e verso l’interesse dei contribuenti valorizzando le risorse presenti sul territorio. Esempio emblematico, l’impiego delle biomasse in reti di teleriscaldamento, che permettono da un lato di garantire la manutenzione dei boschi e del territorio e dall’altro di ridurre le polveri sottili, migliorando la qualità dell’aria.

Tra gli obiettivi della nuova Filiera – che rappresenta soprattutto i piccoli e medi produttori indipendenti – vi è la promozione della aggregazione di soggetti che avvertono l’urgenza di “fare rete”, così da costruire le fondamenta per supportare i processi di cambiamento ed implementazione del tessuto produttivo italiano verso i paradigmi dell’efficienza energetica e della sostenibilità. Ed, anche, quello di diventare sempre più un soggetto stabile e credibile quale “consulente” del Decisore Politico.

Su queste basi, Anaci (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio ed Immobiliari) Anig Hp (Associazione Imprese geotermia a bassa entalpia), Assoidroelettrica (Imprese del settore Idroelettrico), Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde), Fiper (Imprese del settore teleriscaldamento a Biomassa/biogas), sono le Associazioni che hanno avvertito l’esigenza di dare vita alla nuova Filiera. Altre Associazioni sono in procinto di aderire.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Fire (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) forniranno sostegno tecnico. In tale contesto sarebbe auspicabile una forte collaborazione tra la Filiera ed Enea, oltre ad un riconoscimento “concettuale” da parte dello stesso Ministero dell’Ambiente nell’ambito dei Tavoli di consultazione aperti con gli operatori del settore.



Oggi l'Italia – spiega il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti – è un driver globale nello sviluppo delle energie rinnovabili e sta puntando molto sull'efficienza energetica: la SEN, Strategia Energetica Nazionale, in via di predisposizione disegnerà per loro un ruolo di primissimo piano verso un futuro orientato alla decarbonizzazione, in linea con gli accordi di Parigi e con il Pacchetto Clima-Energia 2030. Per l'efficienza energetica e le fonti alternative è necessario strutturare una Filiera forte: l'iniziativa di Finco va dunque nella giusta direzione.

[Se vuoi rimanere aggiornato su  
"Filiera delle Energie Rinnovabili"  
iscriviti alla newsletter di \[casaclima.com\]\(http://casaclima.com\)!  
inCondividi](#)